

**SCHEMA DI CONVENZIONE
DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO**

Sondrio, lì

L'anno duemilaquattordici (2014), il giorno....., del mese di, a, nella sede dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio, sita in Sondrio - via Trieste 8, sono convenuti per la stipula della presente convenzione i signori:

1., nato a() il....., il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito di Sondrio, Codice Fiscale....., costituito quale Azienda speciale della Provincia di Sondrio, che in seguito sarà indicata più brevemente "Autorità d'Ambito" oppure "Ufficio d'Ambito", il quale è stato autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. del..... ;

Al fine della stipula della presente convenzione si dà atto che il soggetto competente è la Provincia di Sondrio, Ente responsabile dell'ATO ai sensi dell'art.48, comma 1, della Legge Regionale n.26/2003 e ss.mm.ii., la quale esercita le proprie funzioni tramite l'Ufficio d'Ambito, sua azienda speciale ai sensi dell'art.114 del TUEELL.

2., nato a () il....., il quale interviene al presente atto in qualità di, che in seguito sarà indicata più brevemente "Gestore", con sede in....., via n....., codice fiscale e numero di iscrizione....., autorizzato con deliberazione di Consiglio di Amministrazione della medesima società del

i quali convengono e stipulano la seguente convenzione

L'Ufficio d'Ambito, costituito come Azienda speciale con delibera del Consiglio Provinciale n.47 del 16 luglio 2012, esecutiva ai sensi di legge, ai sensi e per gli effetti dell'art.48 della legge regionale n. 26 del 2003,

AFFIDA

dal giorno indicato dall'art. 3 che segue e per la durata di venti anni, la gestione del Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale di Sondrio, elencati nell'Allegato 1, a, con sede in....., via n....., codice fiscale e numero di iscrizione....., alle condizioni indicate nella presente convenzione di affidamento e degli allegati che ne formano parte integrante e sostanziale.

La società, di seguito denominata "Gestore", rappresentata dal Sig

ACCETTA

di gestire i beni, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali al Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale di Sondrio e di fornire agli utenti il Servizio, conformemente alla presente convenzione, secondo i termini e le condizioni indicati negli articoli seguenti.

Art. 1 – Affidamento del servizio pubblico – regime giuridico prescelto

1. L'Ufficio d'Ambito, come sopra rappresentato, al fine del superamento della frammentazione esistente delle gestioni, diverse delle quali non conformi, ed alla costituzione di un soggetto industriale unitario operante nell'Ambito Territoriale Ottimale, ha deliberato di affidare la gestione del Servizio Idrico Integrato (di seguito detto anche, più brevemente, "Servizio") al Gestore alle condizioni indicate nella presente convenzione.
2. L'Ufficio d'Ambito, ai sensi dell'art.49 comma 6 della Legge Regionale n.26 del 12 dicembre 2003, ha effettuato – giusta deliberazione di Consiglio di Amministrazione n.1 del 13 gennaio 2014 in Allegato 2:
 - a) la ricognizione delle gestioni esistenti nell'Ambito Territoriale Ottimale;
 - b) l'individuazione delle gestioni esistenti che decadono anticipatamente rispetto alla loro naturale scadenza ai sensi della normativa statale e regionale, in quanto affidate in contrasto con le normative sulla tutela della concorrenza o sulla riorganizzazione per ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato;
 - c) la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti.
3. L'Ufficio d'Ambito altresì ha verificato, relativamente al Gestore:
 - a) la partecipazione pubblica totalitaria all'interno del capitale sociale;
 - b) l'adozione di uno Statuto e di atti regolamentari che configurano un rapporto secondo il modello "in house providing" tra il soggetto Gestore ed i soci pubblici sul cui territorio lo stesso esercita il Servizio Idrico Integrato o quota parte di esso;
 - c) l'esclusività del Servizio a favore dei suddetti soci;
4. L'Ufficio d'Ambito ha altresì completato l'istruttoria ai sensi ed agli effetti dell'art.34, comma 20 e seguenti del DL 179/2012, convertito in legge 221/12. In particolare, con deliberazione n.15 dell'8 maggio 2013 è stata approvata la Relazione predisposta ai sensi dell'articolo su richiamato; tale Relazione è stata poi approvata dalla Conferenza dei Comuni con deliberazione n.1 del 25 giugno 2013 e dal Consiglio provinciale con deliberazione n.34 del 27 settembre 2013; successivamente, con nota prot.1623 del 07 febbraio 2014, S.Ec.Am. S.p.A. ha comunicato l'assenza di modifiche relativamente ai succitati requisiti comunitari intervenute dalla data di prima approvazione della Relazione;
5. L'ufficio d'Ambito ha altresì verificato, per il periodo di affidamento, il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione affidata e del Soggetto Affidatario nel suo complesso con il concepimento d'effetti del piano di investimenti proposto, il gestore non potrà autonomamente superare nella gestione il totale dei costi previsti nel piano economico finanziario al netto degli oneri previsti per investimenti.

Art. 2 - Oggetto dell'affidamento

1. Il Gestore gestisce i beni di sua proprietà nonché le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del Servizio nel territorio di riferimento per l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio e fornisce agli utenti il Servizio, conformemente alla presente convenzione ed al Piano d'Ambito vigente, secondo i termini e le condizioni indicati negli articoli seguenti.
2. La gestione è a rischio e pericolo del Gestore che è autorizzato a percepire, come corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico dalla presente convenzione, unicamente la tariffa unica d'ambito e gli eventuali altri corrispettivi previsti dalla convenzione e/o dal Piano d'Ambito.
3. L'Ufficio d'Ambito conserva il controllo del Servizio affidato e deve ottenere dal Gestore tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei propri poteri e diritti così come specificate nelle norme seguenti.

4. Per tutta la durata della presente convenzione, al Gestore è riconosciuto il diritto esclusivo di erogare il Servizio e gestire reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del Servizio all'interno del perimetro amministrativo dei Comuni (Allegato 1) nonché gli ulteriori Comuni, o loro porzioni, estranei all'Ambito, ma il cui Servizio è tutto o in parte, garantito da infrastrutture dedicate anche all'Ambito a fronte di accordi di interambito di cui all'art.47 della legge regionale 26/2003 e/o comunque per disposizioni di Autorità.
5. Il diritto esclusivo di cui al comma precedente è riconosciuto al Gestore anche nella configurazione unitaria, come meglio specificata nella Sentenza della Corte Costituzionale n.307/2009, posseduta alla data della stipula della convenzione. A tal proposito, pur mantenendo la responsabilità nella gestione del Servizio nei confronti dell'Ufficio d'Ambito, degli Enti e delle Autorità competenti, il Gestore può far svolgere attività, per conto dello stesso, a società controllate ai sensi ed agli effetti dell'art.218 del codice dei contratti, se da tale articolazione non ne derivino svantaggi per l'utenza nell'erogazione del Servizio.
6. In caso di modifiche alla delimitazione del territorio di propria competenza ai sensi dell'articolo 47, comma 1 della Legge Regionale 26/2003, l'Ufficio d'Ambito, avrà facoltà, nei limiti di legge, di includere nuove aree territoriali, purchè contigue.
7. In caso di revisione del perimetro dell'affidamento ai sensi del precedente comma, le Parti provvedono a concordare le conseguenti modifiche al Piano d'Ambito vigente, come meglio evidenziato agli articoli successivi;
8. Alla data della presente convenzione risultano esistenti sul territorio alcuni gestori "di fatto" nei cui confronti, conformemente alla deliberazione di Consiglio di Amministrazione n.1 del 13 gennaio 2014 (Allegato 2) e dell'art.49 comma 6 della Legge Regionale 26/2003, l'Ufficio d'Ambito si impegna a procedere, in sinergia con il Gestore, per il loro definitivo superamento.
9. Alla data della presente convenzione risultano operanti sul territorio i gestori "residuali" di cui all'Allegato 2 nei confronti dei quali l'Ufficio d'Ambito si impegna a procedere, in sinergia con il Gestore, per il loro definitivo superamento attraverso operazioni di conferimento e/o con convenzioni di servizio tese ad ottenere un affidamento complessivo al Gestore della gestione del S.I.I. della Provincia di Sondrio.

Art. 3 - Durata dell'Affidamento

1. La durata della presente convenzione è fissata in venti (20) anni decorrenti dal giorno 01 luglio 2014, o, se successiva, dal primo giorno del mese successivo alla data di stipulazione della medesima;
2. la gestione diverrà operativa dopo che il Comune e il predetto Gestore ne avranno definito, congiuntamente, gli aspetti tecnici ed economici, formalizzando gli accordi così raggiunti in un apposito protocollo d'intesa/disciplinare, approvato dalla Giunta Comunale, che costituirà allegato e parte integrante del contratto di servizio, il cui schema è stato approvato dal Consiglio provinciale in data 27 settembre 2013 con deliberazione n.34, da sottoscrivere tra le parti (schema protocollo d'intesa/disciplinare in Allegato 3);
3. l'operatività della gestione sarà, inoltre, subordinata alla predisposizione in contraddittorio dello stato di consistenza delle reti ed impianti di proprietà del Comune, la cui disponibilità verrà attribuita al Gestore in via esclusiva, fermo restando quanto disposto dagli artt. 143 e 153 del D.Lgs. 152/2006.
4. La data ultima di consegna delle reti e degli impianti da parte dei Comuni/Proprietari dovrà avvenire entro 18 mesi dalla data di cui al comma 1.

Art. 4 - Responsabilità del Gestore

1. Dalla data di attivazione dell'affidamento secondo le modalità indicate all'art.3 della presente convenzione, il Gestore è responsabile del buon funzionamento del Servizio secondo le disposizioni della presente convenzione e dei relativi allegati.
2. Grava sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere di cui risulta proprietario ed in egual misura grava sul Gestore la responsabilità delle opere di terzi affidate al medesimo e che restano di proprietà degli Enti Locali ricompresi nell'Ambito Territoriale Ottimale, nonché la responsabilità di quelle opere affidate o realizzate direttamente dal Gestore successivamente alla data di sottoscrizione della presente convenzione.
3. Il Gestore terrà sollevati e indenni l'Ufficio d'Ambito e gli Enti Locali, nonché il personale dipendente dai suddetti Enti, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con il Servizio stesso, salvo nei casi in cui sia ravvisabile dolo o colpa dei predetti soggetti e salvo quanto specificato ai commi seguenti.
4. Le parti danno atto che rientrano tra i primi obblighi del Gestore, necessari per la esclusiva assunzione di responsabilità di cui al comma 3:
 - 4.1 - l'installazione di contabilizzatori di volume alle utenze laddove mancanti, nei primi 5 anni;
 - 4.2 - integrare la gestione del Servizio con le attività messe in atto dai soggetti attuatori delle opere previste nel Piano d'Ambito necessarie al superamento di criticità, prima tra tutte il superamento delle procedure di infrazione comunitaria alla Direttiva 91/271/CEE;
 - 4.3 - entro 9 mesi dal termine di cui all'art.3, la ricognizione dei costi operativi per le attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano ai sensi della deliberazione n.643 del 27 dicembre 2013 dell'AEEG;
 - 4.4 - entro 9 mesi dal termine di cui all'art.3, l'effettuazione di uno studio che permetta la quantificazione dei costi ambientali, e quindi la quantificazione stessa, ai sensi della deliberazione n.643 del 27 dicembre 2013 dell'AEEG;
5. la responsabilità del Gestore, in base alla presente convenzione, è limitata ai danni che dovessero discendere dalle operazioni di gestione di cui alla presente convenzione, per manesce la responsabilità dei proprietari delle reti e delle infrastrutture per i danni che dovessero derivare a terzi o all'ambiente;
6. Al fine del pieno trasferimento di responsabilità di cui ai precedenti secondo e terzo comma, l'Ufficio d'Ambito e gli Enti Locali ricompresi nell'Ambito Territoriale Ottimale devono, peraltro, permettere libero accesso alle infrastrutture gestite al personale del soggetto Gestore o di sue società controllate e/o collegate o di suoi fornitori per poter compiere tutte le operazioni necessarie alla buona conduzione e/o manutenzione e/o sviluppo della rete.

Art. 5 - Convenzioni pregresse – Passività pregresse ed altre condizioni finanziarie, riguardanti i comuni ricompresi nell'Ambito Territoriale Ottimale e gli ex gestori non conformi

1. Con la sottoscrizione del presente atto il Gestore mantiene l'obbligo di provvedere al rimborso, ai Comuni ricompresi nell'Ambito Territoriale Ottimale, delle rate residue dovute per i mutui da essi accessi per il finanziamento di reti, impianti ed infrastrutture di loro proprietà e strumentali al Servizio, e secondo i termini e le condizioni inclusi protocolli d'intesa/disciplinari e contratti di servizio che il Gestore (o suoi danti causa) stipulerà con i Comuni stessi, per la presa in carico dei suddetti beni, nei limiti previsti nel piano finanziario. Ogni e qualsiasi modifica degli accordi relativi al rimborso dei ratei deve essere pattuita esclusivamente tra Gestore e Ufficio d'Ambito. Tale obbligo si riferisce alle sole rate che maturano nel periodo di durata dell'affidamento del Servizio. L'onere è assunto sulla base dell'aspettativa che in futuro continui ad avere pieno riconoscimento nella tariffa del S.I.I., come ora lo è secondo le indicazioni del Metodo Tariffario Idrico (Delibera AEEG 643/2013).

2. Con la sottoscrizione del presente atto vengono meno le convenzioni per la presa in carico dei beni precedentemente sottoscritte dal gestore affidatario;
3. Sono fatti salvi, se ed in quanto riportati nel Programma degli Investimenti, gli impegni per il Gestore di realizzare le opere di investimento segnalate dal soggetto consegnatario al soggetto gestore in quanto strumentali al Servizio e necessarie al superamento di criticità riscontrate in sede di primo ingresso;
4. Sono altresì fatti salvi gli obblighi discendenti da contratti e/o convenzioni non inerenti il Servizio Idrico Integrato, fermo restando in capo al Gestore l'onere di dimostrazione della sostenibilità economica degli stessi e/o i vantaggi che gli stessi apportano alla conduzione del Servizio Idrico Integrato e/o alle politiche di risparmio e corretto utilizzo della risorsa.

Art. 6 - Ulteriori attività

1. Il Gestore, al fine di garantire una gestione efficiente, economica ed efficace del Servizio, si impegna, su richiesta dell'Ufficio d'Ambito, ad eseguire ulteriori attività non ricomprese tra quelle previste dal presente contratto, ma connesse o accessorie alla gestione del Servizio, che si rendessero necessarie per cause imprevedute o che permettessero un miglioramento nella Gestione stessa.
2. Le Parti, attraverso apposita convenzione, provvedono a concordare preventivamente le modalità ed i compensi per l'esecuzione delle ulteriori attività di cui al precedente comma.
3. La convenzione di cui al precedente comma dovrà garantire la salvaguardia degli interessi primari della gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni.
4. Fermo restando il rispetto del principio di prevalenza ed esclusività, il Gestore, previo ottenimento delle dovute autorizzazioni, può svolgere servizi per conto di terzi, purchè dette attività, delle quali dovrà tenere specifica evidenza contabile, non pregiudichino l'equilibrio economico finanziario del complesso aziendale e l'ottimale gestione dei beni oggetto della presente convenzione e/o non determinino aggravii di costi a carico degli utenti.

Art. 7 - Personale

1. L'eventuale trasferimento al Gestore del personale appartenente alle Amministrazioni comunali e alle Aziende / Società che operano nel settore dei Servizi Idrici dell'ATO di Sondrio, è disciplinato dall'art.2112 C.C., dall'art.173 del D.Lgs.152/2006 e dall'art.1 comma 557 della Legge 27 dicembre 2013 n.147, oltre che dagli esiti dei confronti con le Organizzazioni Sindacali.

Art. 8 - Inventario dei beni di proprietà ed affidati in concessione. Canone non ricognitorio.

1. Le immobilizzazioni materiali ed immateriali costituenti cespiti strumentali del Servizio possono essere:
 - a) in proprietà
Sono beni in proprietà del gestore le infrastrutture iscritte nel libro cespiti del Gestore di cui è riconosciuta, ai termini di legge, la proprietà.
Tra i beni di cui sopra le infrastrutture strumentali al Servizio mantengono le caratteristiche di destinazione al pubblico servizio.
 - b) affidati in concessione al Gestore
I beni affidati in concessione sono le infrastrutture di proprietà degli Enti Locali, o di precedenti gestori, strumentali alla corretta gestione del Servizio.

2. i beni di cui ai punti a) e b) sono quelli già gestiti dal Gestore alla data di stipula della presente convenzione e quelli che verranno consegnati posteriormente.
3. Il Gestore si impegna a provvedere, entro massimo 60 mesi dalla stipula del presente atto, all'inventario fisico per categoria e per Comune dei beni di cui al comma precedente, precisandone lo stato di funzionamento e la vita utile residuale.
4. Entro il termine di cui al comma precedente il Gestore si impegna a predisporre i dati relativi alle reti ed agli impianti inventariati in un sistema informativo georeferenziato, secondo i criteri stabiliti con D.G.R. del 21 novembre 2007, n.8/5900 "Determinazioni in merito alle specifiche tecniche per il rilievo e la mappatura georeferenziata delle reti tecnologiche (art. 37, lett. d), l.r. n. 26/2003 e art. 4 l.r. n. 29/1979", secondo le codifiche e la struttura richiesta e definita dal sistema S.I.Re. Acque di Regione Lombardia e sue implementazioni e/o modifiche, e di trasmettere tali dati aggiornati all'Ufficio d'Ambito secondo le tempistiche e le modalità definite da quest'ultima.
5. Nei successivi 12 mesi i contenuti dell'inventario saranno sottoposti a verifica in contraddittorio con l'Ufficio d'Ambito. In sede di prima revisione saranno definite – nel rispetto delle indicazioni dell'AEEG – le variazioni tariffarie eventualmente derivanti.
6. Il Gestore, ai sensi degli artt.4, comma 2, lettera J) e 35, della Legge Regionale n.26/2003, trasmette all'Ufficio d'Ambito, ai Comuni ed all'Osservatorio Regionale Risorse e Servizi, le informazioni necessarie all'aggiornamento della ricognizione delle infrastrutture esistenti nonché i dati e le informazioni, anche con carattere cartografico, funzionali alla mappatura ed alla georeferenziazione delle infrastrutture sotterranee; tutti i predetti dati, informazioni e documenti devono essere redatti in conformità agli standard minimi elaborati dalla Regione con i provvedimenti di cui al precedente comma 4.
7. In relazione ai beni di cui al presente articolo che determinassero il presupposto impositivo per l'applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio, previsto dall'articolo 27, commi 5, 7 e 8, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), l'Ufficio d'Ambito si impegna a porre in essere tutte le azioni possibili di coordinamento tra gli Enti Locali, al fine di realizzare un'applicazione del canone uniforme ed omogenea nell'Ambito. L'onere è assunto sulla base dell'aspettativa che esso in futuro continui ad avere pieno riconoscimento nella tariffa del S.I.I., come ora lo è per il MTI (Delibera AEGG 643/2013).

Art. 9 - Consegna delle opere, impianti e canalizzazioni

1. Il Gestore accetta la gestione dei beni di cui all'art. 8, nelle condizioni di fatto e di diritto nelle quali i beni stessi si trovano al momento della consegna, e, all'atto di presa in consegna dei beni, dichiarerà di aver preso cognizione dei luoghi e dei manufatti nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trova il Servizio previo contraddittorio secondo le modalità previste dall'art. 3 della presente convenzione.
2. L'Ufficio d'Ambito e per tramite di esso gli Enti Locali, consegneranno altresì al Gestore tutti i progetti e i documenti in proprio possesso riguardanti i beni consegnati.
3. Le opere attinenti al Servizio eventualmente realizzate nel corso della vigenza della presente convenzione direttamente dagli Enti Locali appartenenti all'Ambito o da soggetti terzi a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire, verranno concesse a titolo gratuito al Gestore stesso che ne assicurerà l'utilizzazione per il Servizio. Detti beni dovranno essere consegnati dall'Ente Locale entro 60 giorni dal relativo collaudo, redatto in conformità alla vigente normativa in materia di contratti pubblici di lavori. Della consegna sarà redatto verbale che i sottoscrittori dovranno, in copia, inviare all'Ufficio d'Ambito. Il verbale dovrà altresì riportare le informazioni di cui all'art.8 della presente convenzione.

4. Il Gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alle vigenti normative in materia sia tecnica sia di sicurezza, considerandosi gli oneri relativi a tali adeguamenti compresi nelle previsioni del Piano.
5. L'Ufficio d'Ambito si impegna, per tutta la durata della presente convenzione, a non consentire a terzi il collocamento di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali, nel sottosuolo e sul suolo di proprietà pubblica, per fini gestionali oggetto della presente convenzione, in caso di eventuale realizzazione di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali strumentali alla gestione del Servizio da parte di Enti Locali e/o soggetti terzi (in quest'ultimo caso, a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire); il Gestore ha facoltà di formulare specifiche prescrizioni, ritenute compatibili dall'Ufficio d'Ambito, con il Piano d'Ambito. Le parti si impegnano ad adottare le eventuali modifiche al Piano d'Ambito che si rendessero necessarie in conseguenza dell'assunzione della Gestione di tali beni, secondo quanto precisato in prosieguo.

Art. 10 - Gestioni esistenti dovute a collegamenti infrastrutturali con altri territori

1. Il Gestore prende atto che l'Ufficio d'Ambito ha organizzato la gestione integrata del Servizio idrico della Provincia di Sondrio avvalendosi, residualmente e per alcuni segmenti di servizio, anche di soggetti gestori esistenti nei seguenti Comuni o parte di essi come meglio chiarito nella deliberazione di Consiglio di Amministrazione n.1 del 13 gennaio 2014 (Allegato 2) e tenuto conto della nota di I.S.E. s.r.l., acclarata al protocollo dell'Ufficio d'Ambito al n.160 del 03 febbraio 2014, quale integrazione alla nota trasmessa nell'ambito della ricognizione di cui al punto 2 della deliberazione suddetta:

COMUNE	GESTORE	SERVIZI	TERMINE
• Albaredo per S. M.	I.S.E. s.r.l.	servizio idrico integrato	01/10/2025;
• Albosaggia	I.S.E. s.r.l.	acquedotto, fognatura	01/01/2025;
• Dubino	I.S.E. s.r.l.	servizio idrico integrato	01/08/2025;
• Gerola Alta	I.S.E. s.r.l.	acquedotto, fognatura	15/11/2025;
• Rasura	I.S.E. s.r.l.	acquedotto, fognatura	01/11/2025;
• Bormio	S.M.A.V. S.p.A.	depurazione	(*)
• Valdidentro	S.M.A.V. S.p.A.	depurazione	(*)
• Valdisotto	S.M.A.V. S.p.A.	depurazione	(*)
• Valfurva	S.M.A.V. S.p.A.	depurazione	(*)

(*) fino ad avvenuto collaudo delle opere di ampliamento dell'impianto di depurazione di Valdisotto.

2. L'Autorità d'Ambito, fino all'auspicato superamento di tali situazioni nei termini previsti all'art.2, comma 9, adotta le seguenti misure di coordinamento dell'attività, dell'organizzazione ed integrazione dei compiti di gestione del Servizio tra la pluralità dei soggetti gestori.
3. Ai sensi dell'Articolo 156 del D.Lgs. n. 152/2006, la tariffa è riscossa dal soggetto che eroga il servizio di acquedotto, il quale provvederà a ripartire fra i soggetti le somme incassate entro 30 (trenta) giorni dalla loro riscossione, in conformità alle previsioni contenute nel Piano d'Ambito vigente e sulla base di indicazioni fornite dall'Ufficio d'Ambito, ai sensi dell'art. 51, comma 2 della Legge Regionale n.26/2003.
4. In caso di scadenza, risoluzione o anticipata cessazione delle concessioni di cui al punto 1, durante il periodo di vigenza della presente convenzione, il Gestore è tenuto ad estendere la gestione alle aree territoriali interessate da tali concessioni. L'estensione della Gestione deve essere operata nel rispetto ed in conformità alle previsioni della presente convenzione. In tal caso le parti provvedono a concordare le conseguenti modifiche al Piano d'Ambito vigente ai sensi del successivo articolo.

Art. 11 - Documenti di Pianificazione – Programma degli Interventi e Piano di Ambito - Variazioni

1. Il modello gestionale e organizzativo, i livelli di servizio da assicurare all'utenza, il "programma degli interventi", il piano economico finanziario del S.I.I. affidato e la tariffa, quest'ultima così come definita e approvata dall' AEEG, sono determinati con riferimento al Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente. Il Piano d'Ambito espone i previsti costi operativi del Servizio per tutto il periodo di durata della presente convenzione ed è redatto dall'Ufficio d'Ambito, al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza nonché l'equilibrio economico finanziario della Gestione affidata.
2. Il Gestore accetta il Piano d'Ambito predisposto dall'Ufficio d'Ambito ed in particolare il programma degli interventi infrastrutturali per il periodo di 20 anni dalla data di affidamento di cui all'art.3, e dettagliatamente indicato alla presente convenzione e di seguito definiti "Documenti di pianificazione" ed i relativi obblighi in materia di investimenti e di livello del servizio.
3. Al fine del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione di cui all'art. 150 del D.Lgs. 152/2006 le parti danno atto che al più tardi entro il 30.06.2015 verranno adeguati i documenti di pianificazione allegati al fine dell'aggiornamento del Piano d'Ambito con recepimento delle prescrizioni che saranno imposte dall'AEEG e dalle Autorità competenti.
4. Gli interventi di cui al suddetto Programma sono classificati sotto forma di obiettivi strutturali che il Gestore è tenuto a raggiungere nei tempi e modi stabiliti dal Piano medesimo, ferma restando l'eventuale possibilità di revisione del Programma.
5. Il raggiungimento dei suddetti obiettivi sarà verificato mediante indicatori rappresentati da un valore numerico, relativo alla grandezza dell'opera costruita o ricostruita o comunque resa disponibile con la realizzazione dell'intervento da parte del Gestore.
6. In difetto si applicano le penalizzazioni previste dal metodo AEEG.
7. L'ufficio d'Ambito procede alla revisione periodica del Piano d'Ambito con le cadenze stabilite dalla normativa vigente e nei casi particolari previsti dalla presente convenzione, salvo particolari situazioni evidenziatesi e da valutarsi di volta in volta.
8. Il Piano d'Ambito è vincolante per il Gestore sino alla revisione dello stesso. Il Piano d'Ambito vigente può comunque subire modifiche, anche prima della scadenza prevista per la revisione periodica, a seguito:
 - dell'adozione di varianti;
 - dell'approvazione di revisioni alle metodologie tariffarie;
 - della revisione del perimetro della gestione;
 - dell'adozione di interventi destinati a ripristinare l'equilibrio economico-finanziario della gestione;
 - della redazione dello stato di consistenza definitivo delle opere infrastrutturali di cui al precedente articolo 8;
 - dell'assunzione della gestione di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali strumentali alla erogazione del Servizio realizzati da parte di soggetti terzi ai sensi del precedente articolo 8;
 - dell'aggiornamento dell'elenco delle immobilizzazioni, delle attività e delle passività relative alle gestioni di cui all'art. precedente.
9. E' fatta comunque salva la possibilità per l'Ufficio d'Ambito di effettuare revisioni straordinarie al Piano d'Ambito dovute a cause oggettive o a eventi non prevedibili al momento della revisione periodica.
10. Le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano d'Ambito saranno reperite attraverso:
 - la tariffa del S.I.I.;
 - l'erogazione di contributi a fondo perduto da parte degli Enti Locali, della Regione, dello Stato o dell'Unione Europea;

- qualunque altra forma di finanziamento ottenuta dall'Ente responsabile dell'Ato o dall'Ufficio d'Ambito o dal Gestore, ivi incluso il ricorso a tecniche di finanza di progetto o ad altre forme di finanziamento;
- l'erogazione da parte dell'Ufficio d'Ambito dei contributi residuali relativi al finanziamento del Piano Stralcio della Provincia di Sondrio di cui alla legge 388/2000 e coperti da quote di tariffa destinata all'ATO nei termini di cui alla deliberazione CIPE 52/2001 e successive determinazioni.

Art. 12 - Risoluzione delle controversie concernenti la revisione del Piano d'Ambito

1. In caso di disaccordo fra le Parti in merito alla revisione del Piano d'Ambito o delle modifiche da apportare al Piano d'Ambito vigente, ivi incluse le controversie relative alle proposte di revisione tariffaria, l'Ufficio d'Ambito ed il Gestore procederanno ad un tentativo di amichevole composizione della controversia da concludersi entro 90 (novanta) giorni dall'insorgere del disaccordo risultante da espressa comunicazione scritta.

Art. 13 - Programma degli interventi – Raggiungimento obiettivi strutturali

1. Nel Piano d'Ambito sono indicati gli obiettivi strutturali connessi alla realizzazione del "Programma degli interventi".
2. Eventuali variazioni al Programma degli interventi sono disciplinati ai sensi del successivo art. 17.

Art. 14 - Obiettivi di qualità e relativi indicatori

1. La gestione degli obiettivi di qualità dei servizi e dei relativi indicatori e standard organizzativi deve essere conforme al modello regionale approvato con D.g.r. 1 ottobre 2008 - n. 8/8129- "Schema tipo Carta dei servizi del servizio idrico integrato", al modello provinciale approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 34 del 27/09/2013- "Schema Tipo – Carta dei servizi" ed ai successivi atti adottati per la definizione del modello di controllo di gestione da parte degli organi competenti in materia.
2. Il Gestore deve raggiungere i livelli di qualità dei servizi nei tempi e nei modi indicati nei modelli di cui al comma 1 tempo in tempo vigente.
3. In difetto si applicano le penali previste dal successivo articolo 28.

Art. 15 - Tariffa del Servizio

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del Servizio ed è riscossa dal Gestore.
2. La tariffa e la sua successiva aricolazione sono proposte dall'Ufficio d'Ambito e sottoposte all'approvazione dell'AEEG in applicazione della normativa vigente, nonchè nel rispetto dei criteri e della condizioni determinate dall'AEEG.
3. La tariffa è riscossa dal Gestore il quale incassa dagli utenti serviti l'intera tariffa fissata dal vigente Piano d'Ambito per lo svolgimento di prestazioni ad esso accessorie.
4. Nessun altro compenso potrà essere richiesto dal Gestore per la gestione del Servizio, salvo i ricavi conto utenza, quali quelli relativi agli allacciamenti e alla sostituzione dei contatori, così come meglio specificato nel Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente.

5. Il Gestore riconosce che i ricavi provenienti dall'applicazione delle tariffe di seguito definite costituiscono il totale corrispettivo del Servizio e che le tariffe stesse potranno variare esclusivamente con le modalità stabilite dalla normativa vigente e/o nella presente convenzione. Nessun altro compenso potrà essere richiesto, preteso e concesso per qualsivoglia motivo, ad eccezione delle eventuali modificazioni tariffarie basate su varianti al programma, di cui ad apposita successiva regolamentazione.
6. Il Gestore potrà utilizzare sue società controllate e/o collegate, ai sensi ed agli effetti dell'art.218 del D.Lgs. 163/2006, per effettuare attività di misura dei consumi, fatturazione e riscossione all'utenza purchè sia chiaro, in bolletta, che tale società agisce in nome proprio, ma per conto del Gestore. Tale rapporto dovrà essere regolato mediante apposito mandato senza rappresentanza tra Gestore e società che, tra l'altro, rispetti gli standard di servizio previsti dalla presente convenzione e dalla normativa vigente.
7. L'ufficio d'Ambito autorizza sin d'ora e presta il proprio consenso affinché il Gestore possa cedere (anche in garanzia) tutti i crediti (o parte degli stessi) a qualsiasi titolo – indifferentemente per tariffe, corrispettivi, indennizzi, risarcimenti e/o ritorsioni di qualsivoglia natura – maturati e/o maturandi derivanti e/o comunque connessi alla presente convenzione. I suddetti crediti potranno, ove occorrer possa, essere altresì costituiti in pegno in favore di soggetti finanziatori. L'ufficio d'Ambito approva sin d'ora tali cessioni ai fini di legge e si impegna a fare quanto necessario e/o quanto richiesto dagli Enti Finanziatori al fine del perfezionamento e/o della periodica conferma, ove necessario, di tale cessione o pegno.

Art. 16 - Revisione tariffaria

1. Le tariffe possono subire variazioni, previa deliberazione dell'Ente responsabile dell'ATO, su proposta dell'Ufficio d'Ambito, e nel quadro del Metodo Tariffario e dei provvedimenti tariffari definiti dall'AEEG a seguito di:
 - a) modifiche alla disciplina che regola la metodologia tariffaria;
 - b) disposizioni legislative che modifichino le prescrizioni relative ai livelli di servizio;
 - c) verifiche disposte dall'Ufficio d'Ambito, anche su richiesta del Gestore, che accertino significativi scostamenti tra le previsioni del Piano d'Ambito e l'andamento reale della gestione;
 - d) verifiche periodiche disposte dall'Ufficio d'Ambito con cadenza triennale, salvo diversa disposizione normativa, al fine di verificare:
 - 1) l'andamento dei costi operativi totali;
 - 2) la corrispondenza della tariffa effettivamente praticata rispetto alla tariffa media prevista;
 - 3) il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti;
 - 4) varianti al Piano d'Ambito;
 - 5) variazioni del prezzo dell'energia elettrica;
 - 6) variazioni dei volumi erogati;
 - 7) altro;
2. Le variazioni tariffarie, in aumento o in diminuzione, avranno decorrenza dal gennaio dell'anno successivo a quello della loro approvazione, salvo diversa disposizione determinata dall'AEEG.
3. Il Gestore dovrà informare l'utenza delle variazioni tariffarie in maniera chiara e tempestiva.
4. Le parti convengono, anche ai sensi dell'articolo 151, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n.152/2006, che la quantificazione e la valutazione degli elementi e dei costi che compongono le voci necessarie alla determinazione ed alla successiva variazione della tariffa dovranno essere sempre effettuate con criteri idonei a garantire il raggiungimento ed il mantenimento nel tempo dell'equilibrio economico finanziario della gestione oggetto della presente convenzione.

5. Qualora il Gestore ritenesse che siano venute meno le condizioni di equilibrio economico-finanziario della gestione previste nel Piano d'Ambito, ne dovrà tempestivamente dare comunicazione all'Ufficio d'Ambito, fornendo altresì l'indicazione dei presupposti e delle motivazioni che sono alla base della presunta alterazione dell'equilibrio economico-finanziario della gestione; in tale sede, il Gestore dovrà proporre l'adozione di una o più misure atte a riportare in equilibrio la gestione del Servizio. Tale proposta potrà concernere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la modifica di uno o più degli elementi e/o dei fattori contemplati nel Piano d'Ambito (durata, investimenti previsti, standards previsti, riduzioni di costi, allungamento dei tempi per il rimborso dei ratei dei mutui accesi dagli Enti Locali), anche mediante il ricorso alle modalità di compensazione contemplate dall'articolo 143 del D.Lgs. n.163/2006. L'Ufficio d'Ambito valuterà la proposta ed adotterà i provvedimenti ritenuti idonei al superamento delle difficoltà con possibilità di avvio di istruttoria volta all'analisi dell'andamento gestionale complessivo dell'Affidatario.

Art. 17 - Varianti al programma degli interventi

1. L'Ufficio d'Ambito si riserva il diritto di proporre la variazione del programma degli interventi per adeguare il servizio a nuove obbligazioni previste da leggi o regolamenti o per conseguire miglioramenti nei livelli di servizio in atto. In tal caso, l'Ufficio d'Ambito comunica al Gestore la proposta di variante, con le conseguenti correzioni al piano economico-finanziario e alle tariffe del Piano d'Ambito nonché con le modifiche o le integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi. L'Ufficio d'Ambito indica al Gestore anche i tempi entro i quali la variante dovrà essere attuata.
2. Il Gestore, nell'accettare la variante di cui al comma precedente, si impegna a produrre i piani esecutivi dettagliati entro il termine indicato dall'Ufficio d'Ambito.
3. Il Gestore a sua volta può presentare all'Ufficio d'Ambito domanda di variante al programma degli interventi per ottemperare a nuove e motivate esigenze, obblighi di legge o di regolamento, inerente l'utilizzazione di nuove tecnologie, per la riduzione dei costi complessivi ovvero per il raggiungimento di migliori livelli di servizio. La domanda di variante deve essere congruamente motivata circa le conseguenze sul piano tecnico economico ed in particolare sulle tariffe. In particolare dovranno essere precisati i tempi di prevista realizzazione di proposti interventi nonché le modifiche o integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi.
4. Nel caso in cui la domanda di variante proposta dal Gestore corrisponda a nuovi obblighi di legge o di regolamento, essa non può essere respinta dall'Ufficio d'Ambito.
5. Le eventuali varianti proposte dal Gestore che non corrispondono a nuovi obblighi di legge o di regolamento, a prescindere dal momento della loro presentazione, sono esaminate e decise dall'Ufficio d'Ambito in sede di revisione triennale. Fino allo spirare del termine di cui al comma 3 dell'articolo 11 della presente convenzione, tali varianti potranno avere cadenza annuale. Qualora dette varianti non comportino aumenti tariffari l'Ufficio d'Ambito è tenuto a pronunciarsi entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di variante. Il decorso del termine suddetto senza un provvedimento espresso da parte dell'Ufficio d'Ambito equivarrà ad accettazione della proposta. Il termine potrà essere sospeso per 2 mesi e per una sola volta in caso di richiesta di elementi integrativi di giudizio da parte dell'ufficio d'Ambito.
6. Per varianti di cui al presente articolo si intendono un nuovo intervento non previsto o la maggiorazione di costo di un intervento già previsto, ovvero lo stralcio di un intervento previsto e non più ritenuto necessario o da sostituirsi con un altro. Non sono considerate varianti da autorizzarsi preventivamente la variazione in diminuzione del costo di un intervento già previsto, nonché l'aumento del costo di un intervento già previsto inferiore al 5% della stima prevista e che comunque non comporti un aumento dell'importo complessivo programmato per gli interventi per l'anno di riferimento. Non sono inoltre

considerate varianti da autorizzarsi preventivamente la realizzazione di opere che il gestore esegue in esecuzione di piani di urbanizzazione con oneri completamente a carico di terzi richiedenti. Queste variazioni, non soggette ad autorizzazione preventiva, dovranno comunque essere comunicate all'Ufficio d'Ambito ai sensi dell'art. 13, comma 2.

Art. 18 - Controllo da parte dell'Ufficio d'Ambito

1. L'Ufficio d'Ambito controlla il Servizio e l'attività del Gestore al fine di:
 - a) assicurare la corretta applicazione della tariffa del Servizio Idrico Integrato;
 - b) verificare il raggiungimento degli obiettivi e i livelli di servizio previsti dal Piano d'Ambito;
 - c) valutare l'andamento economico-finanziario della gestione affidata nonché il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'affidatario nel suo complesso;
 - d) definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione del Piano d'Ambito;
 - e) verificare il grado di soddisfazione dell'utenza.
2. Per il soddisfacimento delle finalità di cui al precedente comma, il Gestore adotta apposito modello di controllo di gestione.
3. Il Gestore o il/i soggetto/i ad esso collegato/i e/o per esso operante/i in relazione alla gestione del S.I.I. dovranno adottare il cosiddetto "Unbundling" come verrà disciplinato dalle direttive dell'AEEG.
4. La rendicontazione dai dati necessari all'effettuazione del monitoraggio periodico per la regolazione/determinazione della tariffa d'ambito., nelle forme previste dagli organi preposti o dall'Autorità d'Ambito, dovrà essere inviata all'Ufficio d'Ambito da parte del Gestore entro il 30 luglio; i dati dovranno essere riferiti all'anno precedente.
5. Il Gestore consente l'effettuazione di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che l'Ufficio d'Ambito ritenga opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, progetti, opere ed impianti, dati contabili, purchè attinenti al Servizio oggetto della presente convenzione. Gli accertamenti, i sopralluoghi e le verifiche ispettive potranno essere effettuati in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, salvo il ricorrere di particolari circostanze di indifferibilità ed urgenza. Nella richiesta di accesso saranno indicati i luoghi o le circostanze oggetto di accertamento, di sopralluogo o di ispezione nonché, qualora ricorranti, le ragioni di urgenza che giustifichino eventuali termini ridotti di preavviso.
6. L'attività di controllo potrà essere esercitata dall'Ufficio d'Ambito anche mediante esame e verifica di ogni aspetto concernente la progettazione, la direzione lavori, il collaudo e la gestione delle opere previste dal Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente.
7. I controlli saranno effettuati da personale dipendente dell'Ufficio d'Ambito, ovvero da tecnici da quest'ultimo incaricati e previamente comunicati al Gestore.
8. Il Gestore si obbliga a sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di primaria società di revisione.

Art. 19 - Obblighi del Gestore

1. Il Gestore, sia attraverso la propria struttura, sia attraverso società controllate e/o collegate ai sensi ed agli effetti dell'art.218 del Codice dei contratti, nell'espletamento della gestione del Servizio, dovrà adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla presente convenzione, dagli allegati alla medesima e dal Piano d'Ambito di tempo in tempo vigente.

2. Il Gestore dovrà altresì adempiere alle vigenti normative, con particolare riferimento a quelle in materia di acque pubbliche, tutela delle acque dall'inquinamento, utilizzo e gestione delle risorse idriche e qualità delle acque distribuite in relazione agli usi possibili, nonché nel completo rispetto della normativa in materia di affidamento di contratti pubblici.
3. Il Gestore si impegna, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della Legge Regionale n.26/2003, a realizzare tutti gli investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento e potenziamento delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del Servizio, nonché gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali, nel rispetto di quanto stabilito nel Piano d'Ambito vigente.
4. Il Gestore si impegna inoltre, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della Legge Regionale n.26/2003, ad eseguire la manutenzione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali alla gestione del Servizio, nel rispetto di quanto stabilito nel Piano d'Ambito vigente.
5. Il Gestore, ai sensi e per gli effetti degli artt.128 e 165 del D.Lgs. n.152/2006 e dell'art.7 del D.Lgs. n.31/2001, si impegna a dotarsi di un adeguato servizio di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi che assicurino un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi sulla qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori, negli scarichi in pubblica fognatura e nei depuratori, questi ultimi anche in conformità a quanto previsto dalla D.G.R. del 28 dicembre 2012, n. IX/4621, recante *"Approvazione della "Direttiva per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, ai sensi dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni e integrazioni" e revoca della deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2011, n.1393"*.
6. Il Gestore deve comunicare all'Ufficio d'Ambito le necessarie informazioni in merito ai controlli di cui all'art.128, comma 2 del D.Lgs.152/2006: su base annua i contenuti afferenti al servizio di controllo, con particolare riferimento ai punti di campionamento e ai parametri da verificare; entro 10 giorni i superamenti dei valori limite di emissione prescritti per lo scarico nella rete fognaria; su base annua l'insieme dei risultati dei controlli e delle azioni intraprese nel caso di non conformità.
7. Tramite apposita convenzione con l'Ufficio d'Ambito, sarà attribuito al Gestore l'incarico di effettuare i controlli di natura amministrativa sugli scarichi delle acque reflue industriali, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne nella rete fognaria, indicando le modalità con le quali gli stessi devono essere effettuati.

Art. 20 - Comunicazione dati sul servizio – bilancio sociale

1. Il Gestore si impegna a comunicare, nella relazione di cui all'art. 18, comma 4, all'Ufficio d'Ambito, i dati e le informazioni di funzionamento del Servizio e relativi all'anno precedente, come indicati nella Carta del Servizio.
2. Nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi di cui al precedente comma 1 del presente articolo l'Ufficio d'Ambito applicherà le penalizzazioni previste dalla presente convenzione.
3. Il Gestore, ai sensi dell'art.7, comma 2 della Legge Regionale n.26/2003, deve trasmettere semestralmente all'Osservatorio Regionale Risorse e Servizi i dati e le informazioni relativi all'attività svolta, necessari all'Osservatorio medesimo per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali di raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla qualità dei servizi resi all'utente finale. In particolare, il Gestore deve trasmettere all'Osservatorio Regionale Risorse e Servizi i dati sulla qualità dei servizi resi e quelli relativi al grado di soddisfazione dell'utenza rilevati.

4. Il Gestore deve dare un'informazione annuale alla cittadinanza dei risultati della propria azione attraverso la pubblicazione del bilancio sociale di cui alla Direttiva del Ministero della Funzione Pubblica G.U. n.53 del 16 marzo 2006, con la descrizione dei:
 - principali impatti ambientali connessi allo svolgimento dell'attività aziendale, con particolare riferimento ai consumi energetici, alla qualità degli scarichi, alle emissioni di gas a effetto serra e ai rifiuti prodotti;
 - principali risultati della gestione economico-finanziaria;
 - dati relativi al rispetto degli obiettivi e dei livelli di gestione;
 - dati relativi agli investimenti e ai tempi di realizzazione;
 - relazioni esistenti tra il Gestore e i diversi stakeholder relativi all'ambito sociale, con particolare riferimento a utenti, dipendenti, collettività e territorio.

Art. 21 - Carta dei Servizi e Regolamento del Servizio Idrico Integrato

1. La tutela degli utenti è perseguita attraverso le misure metodologiche di cui alla Carta del Servizio il cui schema, redatto in conformità allo schema tipo approvato dalla Regione Lombardia con D.G.R. del 1 ottobre 2008, n. VIII/8129, successivamente modificato e integrato a seguito anche di concertazione con le Associazioni locali dei Consumatori, è stato approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n.34 del 27 settembre 2013.
2. La Carta del Servizio è predisposta e pubblicizzata conformemente a quanto stabilito dall'art.2, comma 461, lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n.244, nella quale sono previsti i principali fattori di qualità dei servizi e gli standard minimi di continuità e regolarità, gli obblighi specifici nei confronti dei soggetti e delle fasce svantaggiate nonché le modalità e la periodicità della rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza da compiersi sulla base degli standard di misurazione definiti dalla Regione.
3. Il Gestore, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, lettera h) della Legge Regionale n.26/2003, in caso di prestazione del Servizio qualitativamente inferiore rispetto agli standard minimi garantiti nella Carta, indipendentemente dalla presenza di un danno effettivo o pregiudizio occorso all'utente imputabile a dolo o colpa del Gestore medesimo, sarà tenuto al pagamento, nei confronti degli utenti interessati dal disservizio, di un rimborso automatico forfettario.
4. L'ammontare e le modalità di pagamento, ed i termini del suddetto rimborso, sono indicati nella carta.
5. Il Gestore provvede alla distribuzione capillare della Carta agli utenti e ne mette a disposizione una copia sul sito web.
6. Il Gestore, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della Legge Regionale n.26/2003, trasmette la Carta all'Osservatorio Regionale Risorse e Servizi ed in copia all'Ufficio d'Ambito entro 2 (due) mesi dalla relativa adozione o modifica. In caso di osservazioni formulate da parte dei predetti organismi, il Gestore si impegna a concordare con l'Ufficio d'Ambito le modifiche della Carta volte a recepire tali osservazioni.
7. Le modifiche alla Carta che possono avere riflessi sulle tariffe devono essere in ogni caso concordate fra l'Ufficio d'Ambito e il Gestore, in sede di revisione del Piano d'Ambito.
8. Il rapporto tra il Gestore e gli utenti è disciplinato dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le cui linee guida sono state approvate dal Consiglio provinciale con deliberazione n.34 del 27 settembre 2013, in cui sono dettagliatamente descritte tutte le modalità e condizioni tecniche, contrattuali ed economiche alle quali il Gestore è impegnato a fornire il Servizio agli utenti che ne facciano richiesta, nonché le modalità di composizione dell'eventuale contenzioso.

9. Il Regolamento è periodicamente aggiornato, in accordo tra le parti, per adeguarlo alle variazioni del Piano d'Ambito.
10. Il Regolamento è inviato in copia all'utente contestualmente alla distribuzione della Carta e con onere a carico del Gestore.
11. Il Regolamento include disposizioni volte a garantire la uniformità di trattamento a carico degli utenti e nei confronti del Gestore da parte delle Amministrazioni comunali in cui si svolge il servizio. A fronte di quanto sopra il Regolamento verrà inviato ai singoli Comuni da parte dell'Ufficio d'Ambito affinché venga adottato nei modi di legge.
12. L'ufficio d'Ambito approva il Prezziario all'utenza con cadenza annuale dandone pubblicità sul proprio sito e su quello del Gestore.

Art. 22 - Piano di prevenzione dell'emergenza idrica

1. Il Gestore, entro 12 mesi dalla stipula dal termine previsto all'art. 3, predispone un *Piano di prevenzione delle emergenze idriche*, in conformità alle linee guida indicate all'Allegato 6 del D.P.C.M. 04/03/1996, sottoponendolo all'approvazione dell'Ufficio d'Ambito, che successivamente lo trasmette agli Enti Pubblici competenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Tale piano può essere sviluppato per approfondimenti successivi, partendo comunque dalle situazioni più significative o potenzialmente rilevanti.
2. Il Piano di prevenzione dell'emergenza idrica, per ciascun sistema o sottosistema di acquedotto, individua:
 - a) ai sensi del punto 6.3.2. dell'Allegato 6 del D.P.C.M. 04/03/1996, valori di soglia non inferiori a 100 l/ab/g e valori di crisi non inferiori a 70 l/ab/g di dotazione effettiva all'utenza per il fabbisogno idropotabile. Tali valori possono essere derogati in particolari condizioni locali e per un periodo non eccedente la previsione di adeguamento alle dotazioni del Piano d'Ambito;
 - b) le fonti alternative potenzialmente utilizzabili in relazione alla dotazione infrastrutturale disponibile in caso di emergenza idrica;
 - c) le misure di prevenzione.
3. Nell'individuazione delle fonti alternative di cui al punto b) del comma 2, il Gestore:
 - a) quantifica la disponibilità di acque realmente utilizzabili;
 - b) individua il tipo di trattamento per la loro potabilizzazione;
 - c) individua l'accessibilità delle risorse;
 - d) quantifica i costi unitari di erogazione.
4. Nella definizione delle misure di prevenzione di cui al punto c) del comma 2, il Gestore, in relazione alla dotazione infrastrutturale disponibile in caso di emergenza idrica, individua le azioni da porre in essere, anche da soggetti terzi o da Enti coinvolti, per ridurre il rischio di carenza di risorse idriche, attivandosi tempestivamente presso i competenti Enti per le determinazioni di merito.
5. Qualora si raggiungano i valori di soglia, il Gestore del Servizio Idrico Integrato è tenuto ad attivare, senza indugio, le procedure del Piano di prevenzione dell'emergenza idrica, dandone comunicazione all'Ufficio d'Ambito, ai Sindaci ed all'ASL del territorio interessato, nonché alla Regione Lombardia, indicando:
 - a) le cause del rischio di deficienza idrica;
 - b) l'estensione del territorio e la popolazione interessata;
 - c) le azioni messe in atto per ridurre il rischio di emergenza idrica;
 - d) la prevedibile durata della situazione di emergenza idrica.

6. Alla cessazione del rischio di deficienza idrica, il Gestore del Servizio Idrico Integrato comunica ai soggetti di cui sopra il ripristino delle condizioni di normalità, proponendo all'approvazione dell'Ufficio d'Ambito uno specifico progetto di interventi infrastrutturali.

Art. 23 - Piani e manuali strumentali alla gestione del Servizio

1. Il Gestore implementa e mantiene attivo un sistema di gestione conforme alle normative:
 - UNI EN ISO 9001, relativa alla gestione della Qualità, riferita all'intero ciclo;
 - UNI EN ISO 14001, relativa alla gestione ambientale dei depuratori;
 - OHSAS 18001, relativa alla gestione della Sicurezza delle attività di manutenzione;
 - UNI EN ISO 22000, relativa alla sicurezza alimentare, degli eventuali apparecchi automatici (fontanelli o case dell'acqua) di distribuzione di acqua potabile trattata.
2. Entro il termine di dodici (12) mesi dal termine di cui all'art.3, il Gestore sottopone all'approvazione dell'Ufficio d'Ambito, ed entro un (1) mese dall'approvazione da parte dell'Ufficio d'Ambito adotta, un piano di ricerca, recupero e controllo delle perdite idriche e fognarie.
 - 2.1 Il Piano di ricerca, recupero e controllo delle perdite idriche e fognarie dovrà contenere le procedure per monitorare i vari tratti di rete, dando precedenza a quelli che, sulla base dei dati attualmente disponibili e di quelli reperiti nel corso della Gestione, presentano i maggiori livelli di criticità.
 - 2.2 Nel piano di ricerca dovranno essere indicate le modalità per attuare una capillare campagna di recupero delle perdite idriche e fognarie, che comprenda la graduale sostituzione dei contatori delle utenze.
3. Entro il termine di dodici (12) mesi dal termine di cui all'art.3, il Gestore sottopone all'approvazione dell'Ufficio d'Ambito, ed entro un (1) mese dall'approvazione da parte dell'Ufficio d'Ambito adotta, un Manuale di manutenzione delle opere del Servizio idrico integrato con puntuale indicazione degli interventi individuati come "manutenzione programmata durata pluriennale" e quelli individuati come "manutenzione a caduta".
 - 3.1 Il manuale di manutenzione dovrà contenere la documentazione tecnica delle opere, le modalità di esecuzione delle operazioni di esercizio, di manutenzione e delle analisi di laboratorio. Tutti gli interventi effettuati, tutte le operazioni eseguite e tutti i controlli analitici devono essere immessi in apposita banca dati tecnica.
4. Entro il termine di dodici (12) mesi dal termine di cui all'art.3, il Gestore redige un Catasto degli scarichi, recante l'elenco di tutti gli allacciamenti alle reti fognarie in grado di garantire il ritorno informativo degli elementi previsti dalla D.G.R. della Regione Lombardia n.293/2005; tale documento dovrà essere redatto utilizzando un sistema informativo georeferenziato compatibile con gli applicativi in dotazione all'Ufficio d'Ambito.
5. Entro il termine di dodici (12) mesi dal termine di cui all'art.3, il Gestore sottopone all'approvazione dell'Ufficio d'Ambito, ed entro un (1) mese dall'approvazione da parte dell'Ufficio d'Ambito adotta, il Regolamento che disciplina le norme tecniche e le prescrizioni regolamentari relative alle acque reflue domestiche ed industriali, nonché i valori limite di accettazione degli scarichi delle acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie.

Art. 24 - Autorizzazioni, concessioni, permessi, imposte, tasse e canoni

1. Saranno a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabilito dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti Territoriali, ivi comprese le imposte relative agli immobili ed ai canoni di cui all'art. 35 del RD 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni.
2. L'Ufficio d'Ambito, allo scopo di ottimizzare i tempi necessari al rilascio dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione degli investimenti ed in generale necessari alla gestione del Servizio, supporterà le attività istruttorie e agevolerà i rapporti tra il Gestore e gli Enti Locali competenti, anche mediante attivazione degli strumenti di concertazione che si rendessero a tal fine utili o necessari.
3. Ai sensi dell'art. 21, comma 11, della presente convenzione, l'adozione del Regolamento del Servizio Idrico Integrato da parte dell'Ufficio d'Ambito e la sua trasmissione ai Comuni per gli atti di loro competenza equivarrà all'adozione per il Gestore di norme cogenti cui deve adeguarsi, e non discostarsi, nella gestione del Servizio.
4. Eventuali norme regolamentari e/o disposizioni comunali che fossero in contrasto con il Regolamento verranno segnalate dal Gestore all'Ufficio d'Ambito affinché lo stesso possa operare ai sensi del comma 2 del presente articolo.
5. Per i casi di espropriazione di pubblica utilità che si rendessero necessari ai fini dell'attuazione del Piano d'Ambito ed in ogni caso per l'esatto adempimento della presente convenzione, l'Ufficio d'Ambito attribuisce sin d'ora al Gestore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 8 del DPR 327/2001, le funzioni ed i poteri di "Autorità espropriante", quale soggetto delegato ad esercitare i poteri espropriativi e curarne i relativi procedimenti.

Art. 25 - Divieto di subconcessione

1. E' fatto divieto al Gestore di cedere o subconcedere parzialmente o totalmente il Servizio oggetto della presente convenzione, sotto pena dell'immediata risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte dell'Ufficio d'Ambito delle garanzie prestate dal Gestore.
2. Non è da considerarsi subconcessione l'utilizzo da parte del Gestore di imprese controllate o collegate ai sensi del codice civile e dell'art.218 del codice dei contratti per parti del Servizio, ed in particolare per le attività di cui al comma 6 dell'articolo 15 della presente Convenzione.

Art. 26 - Continuità del servizio dopo la scadenza

1. L'Ufficio d'Ambito avrà la facoltà, al fine dell'esperimento di procedure di legge di prolungare di un (1) anno la convenzione dopo la scadenza senza che da ciò derivi alcun diritto a indennità aggiuntive da parte del Gestore, che dovrà garantire la continuità del Servizio.

Art. 27 - Alienazione ed eliminazione di beni - Restituzione delle opere e canalizzazioni

1. Qualora taluni beni o attrezzature dovessero risultare, senza responsabilità del Gestore, obsoleti e/o usurati e/o comunque inutilizzabili per il Servizio, il Gestore provvederà, salvi i casi di indisponibilità ex lege dei predetti beni, alla loro alienazione e/o eliminazione, aggiornando l'inventario di cui all'art.8 della presente Convenzione.

2. Alla scadenza della presente convenzione, o in caso di risoluzione della stessa, tutte le opere e attrezzature affidate in concessione inizialmente al Gestore, e quelle successivamente realizzate dagli Enti Locali o da privati a scomputo oneri, ma e parimenti affidate a termini della presente convenzione in concessione al Gestore, quale patrimonio di terzi affidato, deve essere restituito all'Ufficio d'Ambito o direttamente, su indicazione dello stesso Ufficio, al nuovo Gestore del Servizio, individuato, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, previo inventario da redigersi almeno 1 (un) anno prima del trasferimento al nuovo soggetto. Nel caso in cui il Gestore, o sue società controllate, nel corso del periodo di affidamento abbia realizzato e contabilizzato, quali "interventi su beni di terzi" incrementi patrimoniali sui beni ricevuti in concessione (manutenzioni incrementative su beni di terzi) esso dovrà essere indennizzato nella misura da calcolarsi come per il caso trattato nel seguente comma e comunque ad un valore non inferiore al valore residuale di libro.
3. Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà del Gestore, o di sue società controllate, strumentali al Servizio o ad altre attività idriche regolate dalla presente convenzione, siano esse state acquisite prima o dopo la decorrenza di quest'ultima, siano esse state poste in esercizio o siano ancora in corso di realizzazione, saranno consegnate, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, e contestualmente cedute in proprietà, al nuovo Gestore individuato dall'Ufficio d'Ambito, o dal soggetto eventualmente competente ex lege, previo inventario da redigersi almeno 1 (un) anno prima del trasferimento al nuovo soggetto. Il prezzo di cessione (o indennizzo) sarà, per ciascun singolo bene, pari al maggiore tra:
 - a) il valore residuo ammortizzabile contabile, come evidenziato da libri contabili del Gestore, dell'immobilizzazione, comprese eventuali rivalutazioni monetarie, al netto di eventuali contributi in conto impianto erogati da soggetti pubblici nonché, per quelli realizzati dal 01.07.2014 in poi, al netto di eventuali contributi/corrispettivi a fondo perduto (es.: contributi di estensione rete e/o di allacciamento) percepiti da soggetti privati;
 - b) valore netto dell'immobilizzazione del Gestore del Servizio nell'anno della cessione, come definibile secondo i criteri di cui alle deliberazioni AEEG. In mancanza di notizia del deflatore per gli anni successivi al 2013 e fino all'anno di cessione, si utilizzeranno le variazioni dell'intero indice ISTAT per i prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, su base annuale. Si tiene conto, in riduzione, del valore dell'immobilizzazione di eventuali contributi in conto impianto erogati da soggetti pubblici nonché, per quelli realizzati dal 01.07.2014 in poi, di eventuali contributi/corrispettivi a fondo perduto (es.: contributi di estensione rete e/o di allacciamento) percepiti da soggetti privati;Al valore complessivo risultante dal conteggio di cui sopra si aggiungerà, a titolo di indennizzo, il costo per la eventuale estinzione anticipata (commissioni, indennizzo, penalità ecc. spettanti ai finanziatori) di eventuali mutui o altri strumenti finanziari di scopo accesi per il finanziamento delle opere medesime che, alla data della cessione, risultassero non ancora estinti. Al predetto valore si sommerà inoltre il valore, determinato in base al costo sostenuto dal Gestore, delle opere non ancora in esercizio e/o in corso di realizzazione al momento della consegna.
4. Il nuovo soggetto Gestore indicato dall'Ufficio d'Ambito dovrà assumere, entro lo stesso termine di consegna dei cespiti di cui ai commi precedenti, i lavoratori subordinati alle dipendenze del Gestore uscente, adibiti al Servizio da almeno 8 mesi precedenti la data di cessazione della presente convenzione, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive ed individuali, in atto.
5. Il nuovo soggetto Gestore indicato dall'Ufficio d'Ambito dovrà altresì acquistare eventuali scorte occorrenti al Servizio di materie prime, semilavorati, prodotti finiti ecc. di proprietà del Gestore e/o di sue società controllate al maggiore tra il valore valutato nel bilancio del Gestore ed il valore corrente di mercato, previo inventario da redigersi nello stesso termine previsto nei commi 2 e 3 del presente articolo.
6. Il pagamento di somme dovute al Gestore uscente avrà luogo all'atto di subentro del nuovo Gestore che, in caso di rateizzazione dell'importo prevista da normativa successiva, dovrà presentare idonea fideiussione a favore del Gestore uscente, rilasciata da primario istituto di credito, gradito dal Gestore

uscente, "a prima chiamata", con rinuncia al beneficio della preventiva escussione. La fattura sarà emessa all'incasso delle somme in parola. L'Ufficio d'Ambito a tal fine dovrà prevedere l'obbligo per il nuovo Gestore subentrante di assumere, ai sensi dell'art.1273 C.C., il debito relativo al pagamento dell'indennizzo e del prezzo di acquisto delle immobilizzazioni nei confronti del Gestore uscente.

7. In caso di mancato pagamento matureranno gli interessi in automatico e senza necessità di preventiva messa in mora ex Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
8. In caso di cessazione della gestione in un momento successivo al termine dell'ultimo intero esercizio finanziario del Gestore, il cui bilancio sia stato regolarmente approvato, si aggiorneranno i valori rappresentativi della situazione alla data di riferimento del bilancio, per tenere conto delle variazioni intervenute nella frazione di esercizio successiva e che ha termine con l'interruzione dell'affidamento.
9. L'indennità di cui al comma 2 che procede, è destinata prioritariamente al soddisfacimento dei crediti degli Enti Finanziatori. Il Gestore è impegnato a non disporre fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
10. Per Enti Finanziatori, nella presente convenzione, si intendono gli istituti di credito e/o gli investitori istituzionali e/o gli altri finanziatori che abbiano sottoscritto o che sottoscriveranno con il Gestore i contratti di finanziamento e che dovranno essere comunicati per iscritto dal Gestore all'Ufficio d'Ambito.
11. Le modalità tecnico-operative contenute in codesto art 27 dovranno essere comunque adeguate alle disposizioni impartite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas a seguito della propria deliberazione 21 marzo 2013 n 110/2013/R/IDR *"Avvio di procedimento per il riconoscimento del valore residuo degli investimenti alla scadenza delle concessioni e delle conseguenti modifiche degli atti che regolano il servizio idrico"*.

Art. 28 - Cauzione e sanzioni pecuniarie - Coperture assicurative

1. Entro 2 (due) mesi dalla data di stipula della presente convenzione il Gestore è tenuto a prestare la garanzia fidejussoria di cui all'art. 151, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, secondo le modalità e le condizioni previste in materia di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa con esclusione del beneficio della preventiva escussione del Gestore ai sensi dell'articolo 1944 c.c.
2. Da detta cauzione l'Autorità d'Ambito potrà prelevare l'ammontare delle penali eventualmente dovute dal Gestore per inadempienze agli obblighi e previste nella presente Convenzione e negli allegati.
3. L'ammontare delle penali è stabilito nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
4. Il Gestore dovrà reintegrare la cauzione con le somme prelevate entro 15 giorni dalla comunicazione scritta dell'Autorità d'Ambito, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.
5. Il Gestore presta idonee garanzie assicurative tali da coprire i rischi derivanti da proprie inadempienze e comunque da danni causati all'Ufficio d'Ambito ed a terzi, ivi inclusi gli Enti Locali associati.

Art. 29 - Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria

1. In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora non ricorrano circostanze eccezionali e vengano compromesse la continuità del Servizio, l'igiene o la sicurezza pubblica, oppure il Servizio non venga eseguito che parzialmente, l'Ufficio d'Ambito potrà prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e rischio del Gestore, compresa la provvisoria sostituzione del Gestore medesimo.
2. La sostituzione deve essere preceduta dalla messa in mora con la quale l'Ufficio d'Ambito contesta al Gestore l'inadempienza riscontrata intimandogli di rimuovere le cause dell'inadempimento entro un termine proporzionato alla gravità dell'inadempienza.

Art. 30 - Sanzione risolutoria

1. In caso di inadempienza di particolare gravità, quando il Gestore non abbia posto in essere il Servizio alle condizioni fissate dalla convenzione, o in caso di interruzione totale e prolungata del Servizio e non sussistono cause di forza maggiore, l'Ufficio d'Ambito potrà decidere la risoluzione della convenzione.
2. In particolare il diritto alla risoluzione potrà sorgere:
 - a) in caso di fallimento o scioglimento del Gestore;
 - b) la perdita definitiva delle condizioni poste a base della gestione "in house providing";
 - c) in caso di ripetute e gravi interruzioni del servizio acquedotto o di quello di smaltimento delle acque reflue per una durata superiore a tre giorni consecutivi, imputabili a colpa grave o dolo del Gestore;
 - d) In caso di ripetute e gravi inadempienze ai disposti delle presente convenzione imputabile a colpa grave o dolo del Gestore, previa messa in mora rimasta senza effetto.
3. Nel caso indicato nella lettera c) e d) la colpa grave o il dolo del gestore dovrà essere contestata e certificata dalla pubblica autorità competente in materia, se diversa dall'Ufficio d'Ambito.
4. Si intendono "gravi e ripetute violazioni o inadempienze" un numero di violazione o inadempienze superiori a 3 (tre) giorni in un anno che coinvolgano un vasto territorio e che generino un evidente allarme sociale e/o un rilevante danno ambientale che poteva essere evitato con la condotta diligente del Gestore;
5. L'Autorità d'Ambito, a mezzo di regolare diffida, è tenuta a concedere al Gestore un congruo termine per rimuovere le irregolarità di cui ai punti c) e d), avvisando contestualmente anche gli Enti Finanziatori, a porre rimedio alle inadempienze entro un congruo termine, in ogni caso non inferiore a 60 giorni eventualmente anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 del c.c.
6. Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore e l'Ufficio d'Ambito avrà facoltà di attingere alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e danni subiti.
7. Gli Enti Finanziatori potranno prevenire la risoluzione della convenzione notificando l'Ufficio d'Ambito entro i termini di cui al comma 5 che precede, della loro intenzione di intervenire a curare direttamente o indirettamente e nei limiti di legge l'inadempimento del Gestore, adoperandosi per quanto in loro potere per far sì che il Gestore adempia. Dalla data di ricevimento da parte dell'Ufficio d'Ambito di tale comunicazione da parte degli Enti Finanziatori, decorrerà un ulteriore termine di 60 giorni per permettere la cura dell'inadempimento e prevenire così la risoluzione. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 5 ovvero l'ulteriore termine di cui al presente comma 7, l'Ufficio d'Ambito potrà risolvere la presente convenzione.

Art. 31 - Clausole di tutela per Enti Finanziatori

1. L'Ufficio d'Ambito valuterà in buona fede l'inserimento di eventuali clausole o altre modifiche della convenzione richieste dagli Enti Finanziatori al fine di favorire la bancabilità dei contratti di finanziamento, nel rispetto comunque delle norme di legge e regolamentari e comunque dando priorità alla qualità e continuità del Servizio.

Art. 32 - Elezione del domicilio

1. Il Gestore elegge il proprio domicilio in Sondrio, via Trieste 36/a.

Art. 33 - Disposizioni finali

1. La presente convenzione dovrà essere aggiornata/modificata secondo le disposizioni che verranno emanate tempo per tempo dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas a seguito della propria deliberazione 412/2013/R/IDR del 26 SETTEMBRE 2013 *"Avvio di procedimento per la predisposizione di una o più convenzioni tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato"*.
2. Il Gestore è autorizzato dall'Ufficio d'Ambito a gestire altri servizi pubblici, oltre a quello idrico, ma con questo compatibili, anche se non estesi all'intero ambito territoriale ottimale così come previsto dal comma 7 dell'art. 151 del D.Lgs. 3-4-2006 n. 152.

Art. 34 - Allegati

1. Precisato che, anche se non materialmente allegati, sono parte integrante della presente convenzione: il Piano d'Ambito, inclusi il Programma degli Investimenti e il Piano Economico Finanziario, e il Regolamento del Servizio Idrico Integrato, gli schemi di Carta del Servizio e di Contratto di Servizio, approvati con deliberazione di Consiglio provinciale n.34 del 27 settembre 2013, vengono materialmente allegati alla presente:
 - n.1 – Elenco Comuni appartenenti all'ATO di Sondrio;
 - n.2 – Deliberazione di Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n.1 del 13 gennaio 2014;
 - n.3 – Schema protocollo d'intesa/disciplinare con allegato prezzario relativo alla gestione del SII.